Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVII — **Roma — Venerdì, 25 giugno 1926** — **Numero 146**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

Ministero delle finanze: Situazione numerica dei personali civili e militari e spesa relativa al 1° aprile 1926.

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Ministero delle finanze:
Bollettino delle obbligazioni 3 % della ferrovia Torino-Cuneo (2ª emissione 1857).
Bollettino delle obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1311.

LEGGE 10 giugno 1926, n. 1028.

Conversione in legge del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 135, col quale sono esonerati dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche gli studenti appartenenti a famiglie residenti nelle provincie di Zara, del Carnaro, dell'Istria, nei circondari di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Idria, Postumia, Bolzano, Bressanone, Merano, Cavalese, e nella Dalmazia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 7 gennaio 1926, n. 135, col quale sono esonerati dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche gli studenti appartenenti a famiglie residenti nelle provincie di Zara, del Carnaro, dell'Istria, nei circondari di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Idria, Postumia, Bolzano, Bressanone, Merano, Cavalese, e nella Dalmazia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 1342.

REGIO DECRETO 3 giugno 1926, n. 1031.

Nomina di sindaci presso gli istituti zootecnici consorziali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 832, concernente provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale;
Visto il R. decreto 6 settembre 1923, n. 2215;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Presso ciascun istituto zootecnico consorziale, al cui mantenimento concorre lo Stato, due sindaci, nominati dal Ministero dell'economia nazionale, eserciteranno le funzioni di cui all'art. 184 del Codice di commercio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1926.
Atti del Governo registro 249, foglio 126. — COOP

Numero di pubblicazione 1343.

REGIO DECRETO 3 giugno 1926, n. 1034.

Chiusura del conto corrente istituito in virtù del R. decreto 19 ottobre 1919, n. 2214, per la concessione di anticipazioni allo scopo di eseguire lavori a sollievo della disoccupazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 ottobre 1919, n. 2214;
Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 560;
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 16 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, fu attribuita alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali la facoltà di concedere anticipazioni, al fine di combattere, attenuare e prevenire la disoccupazione; e che, pertanto, può essere disposta la chiusura del conto corrente istituito col citato R. decreto 19 ottobre 1919, n. 2214;
Visto il R. decreto 22 gennaio 1920, n. 135;
Visto l'art. 60 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, d'accordo col Ministro per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il conto corrente, istituito dall'art. 19 del R. decreto 19 ottobre 1919, n. 2214, sarà soppresso col 30 giugno 1926.
Il tesoriere centrale del Regno effettuerà, nel detto giorno, il versamento della somma disponibile sul conto corrente

stesso con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata, nella categoria « Movimento di capitali », da istituirsi mediante decreto del Ministro per le finanze.

Allo stesso capitolo dovranno imputarsi le somme, che saranno successivamente versate dagli Enti debitori, in conto capitale ed interessi, per le anticipazioni ricevute.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici trasmetterà, entro il 30 settembre 1926, alla Corte dei conti il rendiconto della gestione del conto corrente medesimo. Tale rendiconto sarà corredato, per quanto riguarda le anticipazioni concesse durante il periodo di gestione anteriore al passaggio del servizio al Ministero dei lavori pubblici, degli estratti delle deliberazioni prese dal Comitato speciale istituito con l'art. 1 del R. decreto-legge 28 novembre 1919, n. 2405, e dall'Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione, succeduto al Comitato stesso.

Per quanto riguarda le operazioni effettuate durante il periodo successivo saranno allegate al rendiconto le matrici degli ordinativi di entrata e di uscita.

A dimostrazione, inoltre, dei risultati generali del conto corrente, oltrechè l'estratto del detto conto, firmato dal tesoriere centrale del Regno e vistato dal capo dell'Ufficio di controllo, saranno allegati i seguenti atti:

a) dimostrazione analitica delle anticipazioni concesse ai singoli Enti e delle somme ricuperate in conto capitale;

b) dimostrazione analitica del conto degli interessi dovuti e versati dai singoli Enti debitori in relazione al capitale, e ai periodi di esposizione totale o parziale di esso, con la produzione di tutti quegli atti che risultassero necessari per l'accertamento delle date relative ai periodi anzidetti;

c) dimostrazione analitica delle rimanenze a debito degli Enti, sia in conto capitale, sia in conto interessi, con l'indicazione delle scadenze fissate per l'estinzione dei debiti stessi e delle garanzie offerte dai debitori, e con la produzione, altresì, di dichiarazioni, da parte degli Enti, che comprovino la consistenza dei residui debiti anzidetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 249, foglio 129. — COOP

Numero di pubblicazione 1344.

REGIO DECRETO 7 giugno 1926, n. 1096.
Iscrizione di rendita a favore di Enti ecclesiastici conservati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1866, n. 3036, ed il relativo regolamento 21 luglio stesso anno, n. 3070;

Vista la legge 15 agosto 1867, n. 3848, ed il relativo regolamento 22 agosto stesso anno, n. 3852;

Vista la legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *P*;

Visto l'art. 24 della legge 7 luglio 1868, n. 4490;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *N*; e l'art. 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339;

Vista la legge 19 giugno 1873, n. 1402, ed il relativo regolamento 11 luglio stesso anno, n. 1461,

Vista la legge 29 giugno 1906, n. 262;

Visto il R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1689;

Visti i verbali delle prese di possesso eseguite, per gli effetti della conversione, dei beni immobili degli Enti morali ecclesiastici riportati nell'elenco annesso al presente decreto;

Viste le liquidazioni della rendita dovuta per la conversione dei beni immobili appresi dal Demanio agli Enti ecclesiastici suddetti;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le rendite dovute per la conversione dei beni immobili degli Enti ecclesiastici indicati nell'elenco controfirmato dai Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto ed annesso al presente decreto sono accertate nelle somme esposte alle colonne 8 e 10 dell'elenco stesso.

Art. 2.

In relazione all'articolo precedente dal fondo di rendita sul Gran Libro del Debito pubblico istituito dal R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1689, ed intestato al « Demanio dello Stato per le iscrizioni di rendita da effettuarsi in esecuzione delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico, a favore del Fondo per il culto, sia degli Enti ecclesiastici assoggettati a conversione » sarà trasferita, con decorrenza dal 1° gennaio 1926, la complessiva rendita consolidato 3.50 per cento netto di L. 3242.04 agli Enti ecclesiastici indicati nell'elenco annesso al presente decreto, rispettivamente per le somme di rendita ad essi assegnate nella colonna 10 dell'elenco medesimo.

Sono accertate in L. 74,415.34 le rate di rendita netta maturate nel tempo decorso dalle rispettive prese di possesso dei beni immobili fino a tutto il 31 dicembre 1925 e già pagate od in corso di pagamento sul fondo di rendita avanti indicato, nelle somme esposte alla colonna 24 dell'annesso elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 108. — COOP.

Elenco delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico per effetto della conversione dei beni immobili di Enti morali ecclesiastici

Numero progressivo	Denominazione dell'Ente morale ecclesiastico	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico – Comune	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico – Provincia	Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell'Ente morale ecclesiastico	RENDITA ANNUA – dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866	RENDITA ANNUA – corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 % imposta sul patrimonio ecclesiastico	RENDITA ANNUA – Rendita 5 % dovuta a termini del combinati articoli 11 e 18 delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 a tutto dicembre 1900	RENDITA ANNUA – Rendita da inscriversi a favore degli Enti morali indicati nella col. 2 in consolidato 3.75-3.50 % netto per effetto della legge 29 giugno 1906, n. 262 – al 3.75 %	RENDITA ANNUA – Rendita da inscriversi ... – al 3.50 %	Decorrenza della rendita da iscriversi all'Ente morale mediante prelevazioni da quella iscritta al Demanio in esecuzione del R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	RATE ARRETRATE DI RENDITA DOVUTE – dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	RATE ARRETRATE – dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	RATE ARRETRATE – dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	RATE ARRETRATE – dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1894	RATE ARRETRATE – dal 1° luglio 1894 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1906	RATE ARRETRATE – dal 1° gennaio 1907 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 31 dicembre 1911, 3.75 % netto	RATE ARRETRATE – dal 1° gennaio 1912 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 31 dicembre 1925, 3.50 % netto	RATE ARRETRATE – TOTALE (col. 12 a 18)	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile – 8.80 % sulla rata di rendita esposta nella col. 14	RITENUTA – 13.20 % sulla rata di rendita esposta nella col. 15	RITENUTA – 20 % sulla rata di rendita esposta nella col. 16	RITENUTA – TOTALE (col. 20 a 22)	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurato dalla ritenuta per imposta di R. M. o già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al Demanio con R. D. 17 febbraio 1870, n. 5519
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Fabbricerie ed altri Enti assimilati alle Fabbricerie.																						
1	Clero secolare di Sorso	Sorso	Sassari	Legale rappresentante	—	—	107.16	—	75.01		—	—	—	—	—	—	291.70	291.70	—	—	—	—	291.70
2	Fabbriceria della Chiesa Parrocchiale di S. Stefano in Rovigo	Rovigo	Rovigo	Id.	—	—	424.55	—	297.19		—	—	—	—	—	—	2,478.15	2,478.15	—	—	—	—	2,478.15
3	Fabbriceria della Chiesa Parrocchiale di Bessino Superiore	Bessino Superiore	Brescia	Id.	—	—	47.30	—	33.11		—	—	—	—	—	—	29.43	29.43	—	—	—	—	29.43
4	Fabbriceria della Chiesa Parrocchiale di Roverdiere in Rovigo	Rovigo	Rovigo	Id.	—	—	31.50	—	22.05	1° Gennaio 1926	—	—	—	—	—	23.33	333.70	337.06	—	—	—	—	337.03
5	Fabbriceria Parrocchiale di Montichiari	Montichiari	Brescia	Id.	—	—	438.70	—	307.09		—	—	—	—	—	—	1,991.82	1,991.82	—	—	—	—	1,991.82
6	Fabbriceria Parrocchiale di Mezzane in Calvisano.	Calvisano	Id.	Id.	—	—	75.00	—	53.13		—	—	—	—	—	—	457.36	457.36	—	—	—	—	457.36
7	Cappella del Rosario in S. Ambrogio sul Garigliano	S. Ambrogio sul Garigliano	Caserta	Id	—	—	500 —	—	350 —		—	—	—	—	—	—	2,520.97	2,520.97	—	—	—	—	2,520.97
8	Cappella del Carmine in S. Ambrogio sul Garigliano	Id.	Id.	Id.	—	—	100 —	—	70 —		—	—	—	—	—	—	504.19	504.19	—	—	—	—	504.19
	Totale per le Fabbricerie ed Enti assimilati				—	—	1,725.11	—	1.207.57		—	—	—	—	—	23.36	8,582.32	8,610.68	—	—	—	—	8,610.68

Numero progressivo	Denominazione dell'Ente morale ecclesiastico	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell'Ente morale ecclesiastico	RENDITA ANNUA					Decorrenza della rendita da iscriversi all'Ente morale mediante prelevazioni da quella iscritta al Demanio in esecuzione del R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	RATE ARRETRATE DI RENDITA DOVUTE								RITENUTA per imposta di ricchezza mobile				Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di R. M. e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al Demanio con R. D. 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 % imposta sul patrimonio ecclesiastico	Rendita 5 % dovuta a termini del combinati articoli 11 e 18 delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 a tutto dicembre 1906	Rendita da inscriversi a favore degli Enti morali indicati nella col. 2 in consolidato 3.75-3.50 % netto per effetto della legge 29 giugno 1906, n. 262 — al 3.75 %	al 3.50 %		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1894	dal 1° luglio 1894 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1903	dal 1° gennaio 1907 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 31 dicembre 1911, 3.75 % netto	dal 1° gennaio 1912 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 31 dicembre 1925, 3.50 % netto	TOTALE (col. 12 a 18)	8.80 % sulla rata di rendita esposta nella col. 14	13.20 % sulla rata di rendita esposta nella col. 15	20 % sulla rata di rendita esposta nella col. 16	TOTALE (col. 20 a 22)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Enti ecclesiastici diversi dalle Fabbricerie.																						
9	Opera Pia Nicolò Arouri di Palazzo Adriano	Palazzo Adriano	Palermo	Legale rappresentante	—	—	1,044.40	783.30	731.08	1° gennaio 1926	—	—	—	—	—	1,827.70	10,235.12	12,062.82	—	—	—	—	12,062.82
10	Mensa Arcivescovile di Acerenza e Matera pel Beneficio di S. Giuseppe in Laterza	Matera	Taranto	Id.	—	—	279.58	—	195.65		—	—	—	—	—	—	964.66	964.66	—	—	—	—	964.66
11	Mensa Vescovile di Città di Castello	Città di Castello	Perugia	Id.	—	—	1,058.81	794.16	741.22		—	1,403.03	2,117.78	24,883.91	13,236.13	3,970.80	10,377.08	55,988.73	186.36	3,284.67	2,647.23	6,118.26	49,870.47
12	Mensa Vescovile di Iglesias	Iglesias	Cagliari	Id.	748 —	224.40	523.60	—	366.52		—	—	—	—	—	—	2,906.71	2,906.71	—	—	—	—	2,906.71
	Totale Enti diversi dalle Fabbricerie				748 —	224.40	2,906.39	1,577.46	2,034.47		—	1,403.03	2,117.78	24,883.91	13,236.13	5,798.50	24,483.57	71,922.92	186.36	3,284.67	2,647.23	6,11 .26	65,804.06
	Totale Fabbricerie ed Enti assimilati				—	—	1,725.11	—	1,207.57		—	—	—	—	—	28.36	3,532.52	8,610.68	—	—	—	—	8,610.68
	Totale generale				74 —	224.40	4,631.40	1,577.46	3,242.04		—	1,403.03	2,117.78	24,883.91	13,236.13	5,826.86	33,065.89	80,533.60	186.36	3,284.67	2,647.23	6,118.26	74,415.34

Roma, addì 7 giugno 1926.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1345.

REGIO DECRETO 7 giugno 1926, n. 1032.

Spese per degenze ospitaliere e cure balneo-termiche ed idropiniche del personale della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Commissariale 15 agosto 1924;
Visto il R. decreto-legge 31 agosto 1925, n. 1513;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

All'articolo 1 del decreto Commissariale 15 agosto 1924 è sostituito il seguente:

« Le spese inerenti a degenze ospitaliere, a cure balneo-termiche ed idropiniche del personale militare e civile in servizio attivo, a riposo ed in congedo della Regia aeronautica, che ne abbisogni in seguito a lesioni o traumi riportati in servizio o da esso derivanti, sono poste a carico del bilancio del Ministero dell'aeronautica ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 127. — COOP

Numero di pubblicazione 1346.

REGIO DECRETO 10 giugno 1926, n. 1033.

Facoltà di collocare fuori ruolo un funzionario del Ministero dell'aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958;
Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica di concerto col Ministro per le finanze e col Ministro per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Un funzionario del Ministero dell'aeronautica potrà essere collocato fuori ruolo per essere destinato a prestar servizio presso l'Unione edilizia nazionale.

In corrispondenza del collocamento fuori ruolo di cui al precedente comma, sarà lasciato scoperto un posto nella tabella organica cui appartiene il funzionario fuori ruolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 128. — COOP

Numero di pubblicazione 1347.

REGIO DECRETO 13 giugno 1926, n. 1036.

Modificazioni al regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle Amministrazioni centrali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 ottobre 1924, n. 1796, che approva il regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle Amministrazioni centrali;
Sentiti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 3, 12, 25, 29 e 38 del regolamento approvato col R. decreto 20 ottobre 1924, n. 1796, sono modificati come segue:

Art. 3. — Aggiungere il seguente comma prima dell'ultimo periodo:

« A favore del consegnatario-cassiere del Ministero delle colonie potranno disporsi aperture di credito per provvedere a minute spese di rappresentanza.

« Allo stesso consegnatario-cassiere i Governi coloniali potranno fare aperture di credito per provvedere nel Regno a pagamenti di indennità di equipaggiamento, spese di viaggio e indennità per trasferimento e missioni, sussidi urgenti e spese casuali e a quegli altri pagamenti da eseguirsi in straordinarie circostanze pei quali fosse, di volta in volta, riconosciuta dal Ministero delle colonie l'indispensabilità dell'esecuzione immediata ».

Art. 12. — Aggiungere il seguente comma:

« Per il Ministero della guerra, il limite è elevato a L. 4000 ».

Art. 25. — Al 1° comma è sostituito il seguente:

« Nessuna variazione può essere registrata nelle suindicate scritture dei mobili senza l'autorizzazione scritta del Provveditorato generale. L'emissione del conseguente ordine a matrice, figlia e contromatrice avverrà a cura dei competenti consegnatari-cassieri ».

Art. 29. — Sostituire nel 2° comma:

« vice consegnatario-cassiere » c. « vice consegnatario »;
sopprimere le parole: « dell'aeronautica ».

Aggiungere il seguente comma:

« Per i casi di assenza o di impedimento del consegnatario-cassiere, le singole Amministrazioni potranno nominare con apposito decreto, di concerto col Ministro per le finanze, il

funzionario o i funzionari incaricati a sostituirlo, i quali dovranno essere dello stesso grado prescritto per i consegnatari ».

Art. 38. — Aggiungere, dopo « Ministero dell'interno » le parole « delle colonie ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, *foglio* 131. — COOP

Numero di pubblicazione **1348.**

RELAZIONE e REGIO DECRETO 7 giugno 1926, n. **1035.**

58ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 7 giugno 1926, sul decreto che autorizza una 58ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-26.

MAESTA',

Per necessità varie, alle quali è da provvedere con erogazioni sul fondo per spese casuali, a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si rende indispensabile aumentare la dotazione del relativo capitolo nel bilancio del Ministero delle finanze, della somma di L. 350,000.

A ciò può provvedersi mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 14,415,109 rimane disponibile la somma di L. 584,891;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 335 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, è autorizzata una 58ª prelevazione nella somma di L. 350,000, da portare in aumento al capitolo n. 54: « Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri », dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, *foglio* 130. — COOP

Numero di pubblicazione **1349.**

REGIO DECRETO 17 giugno 1926, n. **1039.**

Proroga del termine di cui al R. decreto 11 marzo 1926, n. 414, circa la disciplina della costituzione e degli aumenti di capitale delle società per azioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 11 marzo 1926, n. 413, che disciplina la costituzione e gli aumenti di capitale delle società per azioni;

Visto il R. decreto 11 marzo 1926, n. 414;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' prorogato al 30 settembre 1926 il termine di cui al R. decreto 11 marzo 1926, n. 414, per l'applicazione delle norme dettate dal R. decreto-legge 11 marzo 1926, n. 413, circa la disciplina della costituzione e degli aumenti di capitale delle società per azioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, *foglio* 135. — COOP

Numero di pubblicazione **1350.**

REGIO DECRETO 27 maggio 1926, n. **1037.**

Cessione della concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Ferrara-Codigoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 25 febbraio 1926, n. 492, col quale è stata approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 18 febbraio 1926 per la concessione, alla Società anonima ferrovie e tranvie padane, della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Ferrara-Codigoro;

Vista l'istanza 1° aprile 1926, con la quale la Società ferrovie e tranvie padane ha chiesto di poter cedere la concessione della linea in favore della Società emiliana per costruzione ed esercizio di ferrovie e tranvie;

Visto il contratto all'uopo stipulato fra le due società anzidette il 15 maggio 1926, e registrato fiscalmente in Milano il 18 maggio 1926, al n. 1818 del vol. 3047 atti privati, esatte L. 33.10;

Visto il testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, sulle ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie extraurbane e le automobili;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Società anonima emiliana per la costruzione ed esercizio di ferrovie e tranvie, con sede in Milano, è riconosciuta concessionaria della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Ferrara-Codigoro in luogo della Società anonima ferrovie e tranvie padane, alla quale deve intendersi subentrata in tutti gli obblighi e diritti inerenti alla concessione stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 132. — COOP

Numero di pubblicazione 1351.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 giugno 1926, n. 1038.

Nomina di Marescialli d'Italia e disposizioni relative a tale grado.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 11 marzo 1926, nn. 396 (art. 2), 397 e 398 (art. 4) sull'ordinamento del Regio esercito, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di sistemare in modo definitivo i quadri dell'Alto Comando del Regio esercito;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I seguenti generali d'esercito sono nominati Marescialli d'Italia:

S. A. R. Emanuele Filiberto di Savoia, Duca d'Aosta.
Pecori Giraldi nobile patrizio di Firenze conte cav. Guglielmo.
Giardino cav. Gaetano.
Badoglio cav. Pietro.
Caviglia cav. Enrico.

Art. 2.

Quando uno o più Marescialli d'Italia ricoprano una o più cariche previste dalle disposizioni vigenti per il grado di generale d'armata, si intende diminuito di altrettanti il numero dei generali d'armata.

Art. 3.

I Marescialli d'Italia e i generali d'armata di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 31 marzo 1926, n. 537, al compimento del 68° anno di età verranno dispensati da ogni onere di impiego o di servizio, rimanendo tuttavia, nei ruoli del servizio permanente, a disposizione del Governo per assumere eventuali incarichi di carattere temporaneo.

Il presente articolo non si applica ai Marescialli d'Italia nominati con R. decreto-legge 4 novembre 1924, n. 1908.

Art. 4.

I Marescialli d'Italia di cui al precedente art. 1 continueranno a fruire del trattamento economico attualmente goduto. L'indennità militare sarà però loro corrisposta nella misura stabilita dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206.

Essi conserveranno l'intero trattamento suaccennato anche nel caso previsto dal precedente art. 3.

Art. 5.

Il presente decreto, che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 133. — COOP

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 20 giugno 1926, n. 1539, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 giugno 1926, n. 956, concernente la proroga al 30 giugno 1927 del divieto d'esportazione del frumento.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 20 giugno 1926, n. 1538, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 giugno 1926, n 957, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della temporanea importazione.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.